

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

PRINCIPI CONTABILI

Partecipazioni e azioni proprie



Giugno 2014

PRESENTAZIONE

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) si è costituito, nella veste giuridica di fondazione, il 27 novembre 2001.

L'OIC predispone i principi contabili per la redazione dei bilanci d'esercizio e consolidati delle imprese, dei bilanci preventivi e consuntivi delle aziende non profit e delle amministrazioni pubbliche, nazionali e locali. Inoltre, l'OIC, quale standard setter nazionale in materia contabile, partecipa all'attività di elaborazione dei principi contabili internazionali, fornendo supporto tecnico agli organismi internazionali competenti e coordinando i propri lavori con le attività degli altri "standard setter" europei. L'OIC svolge altresì un'opera di assistenza al legislatore nazionale nell'emanazione delle norme in materia contabile e connesse per l'adeguamento della disciplina interna di bilancio alle direttive europee e ai principi contabili internazionali omologati dalla Commissione Europea.

L'OIC si propone infine la promozione della cultura contabile ed il progresso della prassi aziendale e professionale con la pubblicazione di documenti e ricerche in materia, nonché con l'organizzazione di convegni, seminari e incontri di studio.

Per il conseguimento dei compiti assegnati, i Fondatori hanno concepito e realizzato un assetto istituzionale in grado di assicurare, negli organi che governano la Fondazione, una equilibrata presenza delle parti sociali – private e pubbliche – interessate all'informazione contabile e, al contempo, atta a garantire il soddisfacimento dei requisiti di imparzialità e indipendenza delle scelte. Il conseguimento dell'autorevolezza necessaria per influire efficacemente in ambito nazionale e internazionale sulla disciplina dell'informazione contabile è infatti maggiore quanto più ampia e rappresentativa è la composizione dei soggetti investiti dei ruoli decisionali.

Il governo dell'OIC è attribuito ai seguenti organi: Collegio dei Fondatori, Consiglio di Sorveglianza, Consiglio di Gestione, Comitato Tecnico-Scientifico e Collegio dei Revisori.

I principi contabili, le guide operative e le applicazioni dell'OIC sono soggetti, ai sensi dell'art. 12, dello Statuto, al parere dell'Agenzia delle Entrate, della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS e dei Ministeri competenti nella fattispecie.

L'eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette è pubblicato congiuntamente al principio contabile approvato dal Consiglio di Gestione.

OIC 21 PARTECIPAZIONI E AZIONI PROPRIE – INTRODUZIONE

1. L'OIC ha elaborato una nuova edizione dell'OIC 21, allo scopo di renderne più agevole la lettura e l'utilizzo. Le variazioni apportate hanno comportato un riordino generale della tematica e un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali OIC. In particolare, nella nuova versione il principio affronta il tema della disciplina contabile delle partecipazioni e delle azioni proprie, mentre la disciplina relativa al metodo del patrimonio netto, trattata nel precedente OIC 21 (nella versione rivista del 30 novembre 2005), è ora inclusa nel nuovo OIC 17 "Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto".
2. Con riguardo ai temi di dettaglio, rispetto al precedente principio si è provveduto a:
 - riformulare la disciplina relativa ai cambiamenti di destinazione;
 - chiarire che ai fini del computo della plus/minusvalenza da realizzo non si deve tener conto delle spese di cessione, nel presupposto che questo approccio dia migliore attuazione al principio civilistico che prevede il divieto di compensare tra loro componenti economiche di diversa natura;
 - chiarire la definizione dei criteri per la determinazione del costo degli strumenti finanziari immobilizzati (costo specifico e/o criteri ex articolo 2426, numero 10, codice civile);
 - riformulare la disciplina degli obblighi di informativa per meglio garantire il coordinamento con il dettato dell'articolo 2427-bis;
 - modificare il trattamento contabile dei diritti di opzione, eliminando l'obbligo di procedere ad una svalutazione della partecipazione nel caso tali diritti non siano esercitati, nel presupposto che il mancato esercizio costituisca soltanto un indicatore potenziale di perdita durevole di valore;
 - introdurre una disciplina specifica per la contabilizzazione dei dividendi attribuiti sotto forma di azioni proprie, prevedendo che tali operazioni non comportano la rilevazione di un provento;
 - chiarire che la distribuzione di dividendi da parte della partecipata genera sempre proventi finanziari, a cui può seguire, ove del caso, la rilevazione di una svalutazione della partecipazione.
3. Il nuovo standard ha, inoltre, chiarito ai fini della classificazione delle partecipazioni ciò che rileva è il *management intent*, e cioè l'effettiva prospettiva di permanenza o meno in un dato portafoglio. Pertanto, si è modificata la previgente disciplina classificatoria che si basava, tra l'altro, anche sulla mera facoltà che l'impresa si riserva di cogliere le opportunità di mercato.
4. Rispetto alla versione pubblicata nel 2012, la principale modifica apportata riguarda il criterio di classificazione dei componenti di reddito emergenti in occasione della cessione di partecipazioni immobilizzate, non più obbligatoriamente classificati nella sezione straordinaria del conto economico.

INDICE

FINALITÀ DEL PRINCIPIO	1
AMBITO DI APPLICAZIONE	2-3
DEFINIZIONI	4
CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI	5-17
Stato patrimoniale.....	5-9
Azioni proprie.....	10-12
Conto economico.....	13-17
RILEVAZIONE INIZIALE	18-25
Partecipazioni immobilizzate	49-51
Aumenti di capitale a pagamento, gratuiti e mediante rinuncia al credito	20-24
Partecipazioni non immobilizzate.....	25
VALUTAZIONE E RILEVAZIONI SUCCESSIVE	26-59
Partecipazioni immobilizzate – profili generali.....	26-27
Partecipazioni immobilizzate – diritti di opzione.....	28
Partecipazioni immobilizzate – perdita durevole di valore.....	29-41
Partecipazioni immobilizzate – ripristino di valore.....	42-43
Partecipazioni non immobilizzate – profili generali.....	44-45
Partecipazioni non immobilizzate – il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.....	46-54
Cambiamento di destinazione.....	55-59
CONTABILIZZAZIONE DEI DIVIDENDI	60-62
AZIONI PROPRIE	63-67
NOTA INTEGRATIVA	68-72
Partecipazioni immobilizzate.....	68-70
Partecipazioni non immobilizzate.....	71-72
RELAZIONE SULLA GESTIONE	73
DATA DI ENTRATA IN VIGORE	74
APPENDICE A - LE PARTECIPAZIONI NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA	


FINALITÀ DEL PRINCIPIO

1. Il principio contabile OIC 21 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle partecipazioni e delle azioni proprie, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.

AMBITO DI APPLICAZIONE

2. Il presente principio contabile è destinato alle società che redigono i bilanci in base alle disposizioni del codice civile.
3. Nel caso in cui un altro principio contabile disciplini una specifica tipologia di partecipazioni, la società fa riferimento a quel principio per la disciplina della fattispecie particolare. Alcuni aspetti disciplinati in specifici principi contabili riguardano:
 - il trattamento delle partecipazioni espresse in moneta estera (OIC 26 “Operazioni, attività e passività in valuta estera”);
 - la valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto di cui al numero 4 dell’articolo 2426, del codice civile (OIC 17 “Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto”).

DEFINIZIONI

4. Le “partecipazioni” costituiscono investimenti nel capitale di altre imprese. Per “azioni proprie” si intendono investimenti che una società per azioni effettua nei titoli azionari da essa stessa emessi. 

CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI

Stato patrimoniale

5. Le partecipazioni sono espresse nello stato patrimoniale nelle immobilizzazioni o nell’attivo circolante. La classificazione prevista dall’articolo 2424 codice civile per le partecipazioni immobilizzate è la seguente:

BIII) Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in:

 - a. imprese controllate
 - b. imprese collegate
 - c. imprese controllanti
 - d. altre imprese.
6. La classificazione prevista dall’articolo 2424 codice civile per le partecipazioni iscritte nell’attivo

circolante è la seguente:

CIII) *Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:*

1. *partecipazioni in imprese controllate;*
2. *partecipazioni in imprese collegate;*
3. *partecipazioni in imprese controllanti;*
4. *altre partecipazioni.*

7. La **classificazione** nell'attivo immobilizzato e nell'attivo circolante **dipende dalla destinazione** della partecipazione. Le partecipazioni destinate ad una permanenza durevole nel portafoglio della società si iscrivono tra le immobilizzazioni, le altre vengono iscritte nell'attivo circolante. Al fine di determinare l'esistenza della destinazione a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa si considerano la volontà della direzione aziendale e l'effettiva capacità della società di detenere le partecipazioni per un periodo prolungato di tempo.
8. Sul significato di immobilizzazione finanziaria il Legislatore nell'articolo 2424-bis, precisa: “*Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni. Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'art. 2359 **si presumono** immobilizzazioni*”. Per il codice civile sono perciò immobilizzazioni finanziarie le partecipazioni destinate, per decisione degli organi amministrativi della società ad investimento durevole e, per presunzione di legge, le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore ad un quinto del capitale della partecipata, ovvero ad un decimo se quest'ultima ha azioni quotate in mercati regolamentati. Si tratta, invero, di presunzione non assoluta (***iuris tantum***); infatti, partecipazioni superiori al quinto (o al decimo) fanno parte dell'attivo circolante se sono destinate ad essere alienate entro breve termine.
9. In coerenza con quanto sopra, in relazione alle proprie strategie aziendali, gli organi amministrativi possono destinare, nel rispetto del criterio della destinazione economica, un portafoglio di partecipazioni della medesima specie, in parte ad investimento duraturo, da iscriversi nell'attivo immobilizzato, in parte alla negoziazione, da iscriversi nell'attivo circolante.

Azioni proprie

10. Le azioni proprie sono iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale, separatamente dalle altre partecipazioni, nella voce BIII4) “*azioni proprie*”, oppure nella voce CIII5) “*azioni proprie*”, avuto riguardo alla destinazione attribuita. Sono iscritte nel primo gruppo le azioni proprie per le quali l'organo di amministrazione, per politica della società o per ragioni di mercato, ha assunto la decisione di mantenerle a lungo nel portafoglio o comunque per un periodo di tempo superiore all'esercizio; mentre, sono iscritte nel secondo gruppo le azioni proprie acquistate per essere rivendute o annullate entro breve termine, ossia entro il successivo esercizio. **Nella voce**, accanto al valore contabile delle azioni proprie, è indicato, in conformità al disposto dell'articolo 2424, il valore nominale complessivo.
11. Al momento dell'iscrizione delle azioni proprie nell'attivo dello stato patrimoniale, in conformità al disposto degli articoli 2357-ter e 2424, va costituita una riserva di pari ammontare da indicare nel Patrimonio Netto, quale contropartita di pari ammontare, alla voce AVI) “*Riserva per azioni proprie in portafoglio*”. Analogamente, nel caso in cui un'impresa controllata detenga azioni della società controllante entro i limiti consentiti dall'articolo 2359-bis, comma 3, codice civile,

tenendo anche conto delle azioni o quote possedute dalla controllante stessa e dalle società da essa controllate, in contropartita va costituita una riserva di pari ammontare dell'importo iscritto nell'attivo, da indicare tra i conti del patrimonio netto alla voce “*Riserva per azioni dell'impresa controllante in portafoglio*”.

12. La formazione della riserva per azioni proprie è — come detto — concomitante all'acquisto delle azioni stesse. Di conseguenza, nel caso in cui l'assemblea avesse deliberato, a sensi dell'articolo 2357 codice civile, l'acquisto di azioni proprie, ma l'organo amministrativo non avesse ancora dato esecuzione, nel senso che le azioni non fossero state ancora acquistate, l'importo destinato a tale operazione (quale utili conseguiti o riserve disponibili) non può essere accantonato nella voce AVI) “*Riserva per azioni proprie in portafoglio*”, bensì nella voce AVII) “*Altre riserve*” con denominazione apposita (riserva acquisto per azioni proprie).

Conto economico

13. I proventi dell'investimento in partecipazioni costituiti dai dividendi sono rilevati nella voce C15) “*proventi da partecipazioni*”, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate. Non rileva, ai fini della classificazione, il fatto che la partecipazione sia iscritta nelle immobilizzazioni o nell'attivo circolante.
14. Gli utili o le perdite che derivano dalla cessione di partecipazioni immobilizzate, quale differenza tra il valore contabile e il prezzo di cessione, sono iscritti alternativamente nella voce C o nella sezione relativa alla gestione straordinaria (voce E) sulla base dei criteri forniti dall'OIC 29 “*Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio*”. L'OIC 12 “*Composizione e schemi del bilancio d'esercizio*” fornisce chiarimenti circa il contenuto delle singole voci del conto economico. Gli utili o le perdite che derivano dalla cessione di partecipazioni iscritte nel circolante sono iscritti nella voce C15 “*proventi da partecipazioni*”, se positivi, nella voce C17 “*interessi e altri oneri finanziari*”, se negativi.
15. Le spese di cessione delle partecipazioni si rilevano autonomamente nel conto economico, senza contribuire al saldo dell'eventuale plus/minusvalenza derivante dal realizzo delle partecipazioni.
16. La svalutazione di partecipazioni (sia immobilizzate, sia iscritte nell'attivo circolante) rispetto al valore di iscrizione nell'attivo è rilevata nella voce D19a) “*svalutazioni di partecipazioni*”.
17. Il ripristino di valore, nel caso in cui sia venuta meno la ragione che aveva indotto gli organi amministrativi a svalutare in precedenza una partecipazione, è rilevato nella voce D18a) “*rivalutazioni di partecipazioni*”.

RILEVAZIONE INIZIALE

Partecipazioni immobilizzate

18. Le partecipazioni immobilizzate sono iscritte al costo di acquisto o di costituzione, comprensivo dei costi accessori. I costi accessori sono costituiti da costi direttamente imputabili all'operazione, quali, ad esempio, i costi di intermediazione bancaria e finanziaria, le commissioni, le spese e le

imposte. Possono comprendere costi di consulenza corrisposti a professionisti per la predisposizione di contratti e di studi di fattibilità e/o di convenienza all'acquisto.

19. Le partecipazioni **di controllo e collegamento** iscritte nelle immobilizzazioni **possono** essere valutate, oltre che al costo, con il metodo del patrimonio netto, per il quale si rinvia al Principio contabile OIC 17 "*Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto*".

Aumenti di capitale a pagamento, gratuiti e mediante rinuncia al credito

20. Nel caso di incremento della partecipazione per aumento di capitale a pagamento sottoscritto dalla partecipante, il valore di costo a cui è iscritta in bilancio la partecipazione immobilizzata è aumentato dall'importo corrispondente all'importo sottoscritto.
21. Nel caso di aumenti gratuiti del capitale della partecipata, questi non comportano alcun onere, né modificano la percentuale di partecipazione; conseguentemente non si procede ad alcuna variazione nel valore della partecipazione. Le azioni acquisite a titolo gratuito si sommano numericamente a quelle già in carico, con la conseguenza che il valore unitario medio si riduce. Le azioni gratuite relative ad azioni classificabili come partecipazioni immobilizzate non sono perciò rilevate come utile, in quanto esse aumentano il numero delle azioni senza modificare l'interessenza del percipiente. Nella nota integrativa si fornisce informazione sull'operazione (ossia aumento del capitale e modalità, azioni o quote gratuite assegnate, modalità di iscrizione in bilancio).
22. Un metodo con il quale si può realizzare un aumento di capitale in una partecipata è costituito dalla rinuncia ad un credito vantato dal socio nei confronti della partecipata. In questo caso la contropartita dell'annullamento, totale o parziale, del credito in capo al socio va ad aumentare il valore della partecipazione. Se la rinuncia al credito costituisce versamento a **fondo perduto**, anziché aumento di capitale, **non muta la contabilizzazione**, e si producono, quindi, un incremento della partecipazione in capo al socio ed un accrescimento del patrimonio per la partecipata.
23. In tutti i casi sopra esposti, il nuovo valore contabile della partecipazione è assoggettato al processo di valutazione trattato nel seguito di questo documento.
24. Le partecipazioni iscritte a seguito della conversione di **obbligazioni convertibili** sono iscritte in bilancio al valore del titolo convertito. Conseguentemente, nessun addebito o accredito è effettuato al conto economico.

Partecipazioni non immobilizzate

25. Il costo di acquisto o di costituzione della partecipazione è costituito dal prezzo pagato, al quale sono aggiunti i costi accessori direttamente imputabili all'operazione di acquisto o di costituzione, secondo quanto indicato dal paragrafo 18.

VALUTAZIONE E RILEVAZIONI SUCCESSIVE

Partecipazioni immobilizzate – profili generali

26. Le partecipazioni sono iscritte al costo rilevato al momento dell'iscrizione iniziale. Tale costo non può essere mantenuto, in conformità a quanto dispone l'articolo 2426, numero 3), codice civile, se la partecipazione alla data di chiusura dell'esercizio risulta durevolmente di valore inferiore al valore di costo.
27. Le partecipazioni, quotate o non quotate, in quanto immobilizzate sono valutate partecipazione per partecipazione, ossia attribuendo a ciascuna partecipazione il costo specificamente sostenuto. In caso di cessione di una parte di un portafoglio partecipazioni acquistato in date diverse a prezzi diversi, il riferimento generale per la definizione del costo delle partecipazioni cedute è il costo specifico. Tuttavia, è ammesso il ricorso ai metodi previsti dall'articolo 2426, numero 10 (FIFO, LIFO e costo medio ponderato).

Partecipazioni immobilizzate – diritti di opzione

28. L'assegnazione del diritto gratuito di opzione non genera un ricavo per il percipiente. L'eventuale ricavo è rilevato soltanto al momento della vendita del diritto. Se il diritto di opzione scade senza essere esercitato occorre valutare se l'effetto di diluizione che ne deriva possa generare la necessità di rilevare una perdita durevole di valore.

Partecipazioni immobilizzate – perdita durevole di valore

29. Il costo sostenuto all'atto dell'acquisto di una partecipazione immobilizzata è mantenuto nei bilanci dei successivi esercizi, a meno che si verifichi una perdita durevole di valore.
30. La perdita durevole di valore è determinata confrontando il valore di iscrizione in bilancio della partecipazione con il suo valore recuperabile, determinato in base ai benefici futuri che si prevede affluiranno all'economia della partecipante.
31. La prima fase del processo valutativo che conduce alla determinazione del valore recuperabile è costituita da un'analisi delle condizioni economico-finanziarie della partecipata volta ad accertare se le perdite di valore sofferte dalla partecipata non siano episodiche o temporanee, bensì strutturali e capaci di intaccare la consistenza patrimoniale. Tali perdite sono riconducibili a situazioni negative interne alla società stessa o esterne ad essa, oppure ad una combinazione di fattori interni ed esterni.
32. Esempi di situazioni interne alla società che possono condurre ad una perdita di valore possono essere: perdite operative divenute fisiologiche, derivanti da una struttura del ciclo costi/ricavi che cessa di essere remunerativa; eccesso di costi fissi, non riducibili nel breve periodo, rispetto al volume d'affari; obsolescenza tecnologica degli impianti o dei processi produttivi dell'impresa; un perdurante stato di tensione finanziaria al quale non si possa porre rimedio e che divenga eccessivamente oneroso per la società.
33. Esempi di fattori esterni alla società possono invece essere: crisi del mercato in cui opera l'impresa con previsioni di assestamento dello stesso in direzione opposta a quella auspicata

dall'impresa; sostanziale ribasso dei prezzi di vendita dei prodotti non bilanciato dall'adeguamento dei costi di produzione e vendita; nuove leggi e regolamentazione che incidono negativamente sulla redditività dell'impresa; perdita di quote di mercato a favore di imprese concorrenti; abbandono da parte del mercato dei prodotti dell'impresa a favore di prodotti alternativi; evidenze che inducono a ritenere che si è prodotta una significativa perdita durevole di valore.

34. **Ulteriori indicatori** di perdita possono essere costituiti dalla diluizione della partecipazione nel capitale conseguente al mancato esercizio di un diritto di opzione o da una distribuzione di dividendi che abbia comportato una diminuzione del valore economico della partecipata al di sotto del valore di iscrizione della stessa nell'attivo.
35. Una perdita di valore **è durevole** quando fondatamente non si prevede che le ragioni che l'hanno causata possono essere rimosse in un breve arco temporale, cioè in un periodo così breve da permettere di formulare previsioni attendibili e basate su fatti obiettivi e ragionevolmente riscontrabili. Se invece la partecipata ha predisposto **piani e programmi** tesi al recupero delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, con caratteristiche tali da far fondatamente ritenere che la perdita di valore della partecipazione abbia carattere contingente, questa può definirsi non durevole. Affinché ciò sia ammissibile, tuttavia, per non violare il postulato della prudenza nella formazione del bilancio, i piani e programmi devono avere caratteristiche di:
- concretezza;
 - ragionevole possibilità di realizzazione (tecnica, economica, finanziaria);
 - brevità di attuazione.

A questi fini, si ritiene necessario che i piani e i programmi operativi presentino le seguenti caratteristiche: **a)** risultino da deliberazioni degli organi societari; **b)** siano analitici così da individuare con precisione gli elementi di intervento e i benefici (qualificati in termini economici) che da essi si attendono; **c)** definiscano in modo esplicito il tempo entro cui il recupero dell'equilibrio economico è atteso, che deve collocarsi comunque in un arco ridotto di esercizi futuri.

Se gli organi amministrativi della partecipata, trovandosi nella possibilità sopra descritta, **considerano** la perdita di valore non durevole, danno esplicita illustrazione nella nota integrativa, **indicando** gli elementi caratterizzanti dei piani/programmi che consentiranno il recupero della perdita di valore, ivi inclusa l'indicazione nel tempo atteso per il recupero della perdita.

36. Per i titoli partecipativi **quotati** non è necessariamente considerato motivo di abbattimento del costo un improvviso e generalizzato ribasso del valore di mercato; questo può costituire peraltro un primo elemento segnaletico di un'eventuale perdita durevole di valore.
- I riferimenti per determinare l'importo della perdita di valore durevole sono costituiti da tutti i dati e le informazioni di cui si può venire a conoscenza allo scopo di accertare il deterioramento delle condizioni economico-patrimoniali della società emittente attraverso risultati d'esercizio negativi della società partecipata. Oltre a questi, per le partecipazioni quotate, anche un significativo ribasso nel listino che storicamente ha espresso un carattere di persistenza temporale, unito a negative condizioni economico-finanziarie della partecipata, che fanno fondatamente ritenere non possibile un'inversione di tendenza, è considerato un riferimento per considerare la perdita di valore di natura durevole.
37. Nel caso in cui la partecipazione immobilizzata sia acquisita **in sede di costituzione** di questa,

oppure in sede di inizio di attività, e tale società nella fase di avvio relativo al primo esercizio consegua perdite, anche consistenti, è possibile non svalutare la partecipazione, in quanto la perdita non è da ritenere con carattere permanente, sempre che dall'esercizio successivo si possano trarre indicazioni di positivo cambiamento tali da consentire il ripianamento delle perdite precedenti e, comunque, i risultati e lo sviluppo dell'attività confermino i piani e i programmi aziendali.

38. **Accertata** in sede di formazione del bilancio la perdita durevole di valore della partecipazione e determinato il suo valore recuperabile, il valore di iscrizione in bilancio è ridotto a tale minor valore. Nel caso in cui la società partecipante **sia obbligata** a farsi carico della copertura delle perdite conseguite dalla partecipata può rendersi necessario un accantonamento al passivo per poter far fronte, per la quota di competenza, alla copertura del deficit patrimoniale della partecipata.
39. **Se**, pur in presenza di perdita d'esercizio della partecipata, **non si ritenga** che ciò configuri una perdita durevole di valore della partecipata, **si mantiene** in bilancio il costo storico della partecipata. Si sottolinea che, in questa fattispecie, le valutazioni degli organi amministrativi circa l'esistenza o meno di una perdita durevole di valore devono essere **particolarmente accurate, prudenti e motivate.**
40. La riduzione di valore rispetto al costo è iscritta, come già precisato, in conto economico nella voce gruppo D19a) “*svalutazioni di partecipazioni*”. L'anzidetta rettifica di valore deve essere **interamente imputata** all'esercizio in cui è accertata.
41. La riduzione del capitale sociale per perdite costituisce un **forte indizio** della necessità di procedere a rilevare una svalutazione della partecipazione per perdite durevoli di valore. Nel caso di aumenti del capitale **deliberati** a seguito di riduzione del capitale per perdite che abbiano i connotati della perdita durevole, si procede dapprima alla riduzione del valore della partecipazione, quindi al ripristino del valore della stessa partecipazione in misura corrispondente all'aumento del capitale **eseguito.**

Partecipazioni immobilizzate – ripristino di valore

42. Nel caso in cui vengano meno le ragioni che avevano indotto l'organo amministrativo ad abbandonare il criterio del costo per assumere nella valutazione delle partecipazioni immobilizzate un valore inferiore, si incrementa il valore del titolo fino alla concorrenza, al massimo, del costo originario.
43. Il ripristino di valore **può essere parziale** o totale rispetto al valore precedentemente iscritto in bilancio, con la conseguenza che, qualora le ragioni dell'originaria svalutazione vengano meno, anziché per intero in un unico momento, gradualmente in più esercizi successivi, il ripristino di valore è attuato per l'ammontare corrispondente. Per la contropartita contabile del ripristino di valore, si rinvia al successivo paragrafo 53.

Partecipazioni **non immobilizzate – profili generali**

44. Le partecipazioni non immobilizzate sono **valutate in base al minor** valore fra il costo d'acquisto, così come determinato ai sensi del paragrafo 25, e il valore di realizzazione desumibile

dall'andamento del mercato.

45. Il **metodo generale** per la valutazione delle partecipazioni è quello del **costo specifico**, che presuppone l'individuazione e l'attribuzione ai singoli titoli dei costi specificamente sostenuti per l'acquisto dei medesimi. L'articolo 2426, numero 10, codice civile prevede che *“Il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli «primo entrato, primo uscito»; o «ultimo entrato, primo uscito»; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa”*. Pertanto, è possibile per le partecipazioni, **in alternativa** al costo specifico, utilizzare uno dei seguenti metodi di calcolo del costo: media ponderata, LIFO e FIFO. I predetti metodi sono trattati nell'OIC 13 *“Rimanenze”*.

Partecipazioni non immobilizzate – il valore di realizzazione delle partecipazioni non immobilizzate

46. Il codice civile non fornisce indicazioni specifiche circa l'identificazione del mercato di riferimento e le modalità di determinazione del valore di realizzazione. Questi aspetti sono affrontati nel seguito per dare contenuti tecnici al concetto generale enunciato dalla norma.
47. Il valore di mercato, da confrontare con il costo, è costituito dal valore di quotazione per partecipazioni **negoziato** in mercati organizzati che, per volumi trattati e per caratteristiche di affidabilità, possano effettivamente esprimere quotazioni sufficientemente attendibili. Qualora l'ammontare delle partecipazioni oggetto di valutazione sia rilevante rispetto ai volumi normalmente negoziati sul mercato, le quotazioni potrebbero non essere significative.
48. Stante la difficoltà pratica di identificare un valore di mercato per le partecipazioni **non quotate**, è necessario che la società si adoperi con la dovuta **diligenza professionale** e **sopportando costi** proporzionati alla complessità e alla rilevanza dell'investimento, per acquisire tutte le informazioni disponibili per poter stimare in modo attendibile il valore di realizzazione. Nella stima di tale valore si dovrà tenere conto anche della **ridotta negoziabilità** della partecipazione.
49. Il mercato, come sopra definito, esprime valori diversi nel corso del tempo. Occorre perciò stabilire il **riferimento temporale** espressivo di un “andamento” del mercato alla data di bilancio.
50. Si possono considerare in astratto **due** riferimenti temporali: uno fisso, cioè la data di fine esercizio (o quella di quotazione più prossima); l'altro rappresentato dalla media delle quotazioni del titolo relative a un determinato periodo, più o meno ampio. Il dato puntuale di fine esercizio rappresenta la scelta che meno è influenzata da fattori soggettivi. Tuttavia la quotazione di una giornata può essere influenzata da fattori spesso esogeni, relativi a situazioni transitorie riferibili alla singola partecipazione o al mercato mobiliare nel suo complesso o addirittura alla variabilità dei volumi trattati. Per queste ragioni le quotazioni di una singola giornata non sono considerate rappresentative dell' “andamento del mercato”, occorre – piuttosto – assumere un valore che, pur dovendosi riferire alla chiusura dell'esercizio, possa **ritenersi consolidato** ovvero sufficientemente scevro da perturbazioni temporanee. In questo senso la media delle quotazioni passate, per un periodo sufficientemente ampio, quale l'ultimo mese, può ritenersi maggiormente rappresentativa. La scelta del periodo temporale cui fare riferimento va operata con giudizio, avendo presente l'obiettivo generale imposto dal codice civile. **Ad esempio**, in un mercato fortemente caratterizzato da quotazioni in flessione, il ricorso

alla media aritmetica dei valori registrati nell'ultimo mese non esprime l'andamento del mercato; occorre allora tenere conto di valori medi inferiori, riferiti ad un arco temporale più breve.

51. L'andamento del mercato rilevato successivamente alla chiusura dell'esercizio è un elemento informativo che concorre insieme a tutti gli altri alla stima del valore di realizzazione della partecipazione, che comunque deve riflettere la situazione in essere alla data di riferimento del bilancio. Ove le quotazioni espresse dal mercato dopo la chiusura dell'esercizio siano espressive di un deterioramento delle condizioni economico-finanziarie della partecipata, si può ritenere che tale deterioramento **sussistesse** già alla fine dell'esercizio e dunque se ne tiene conto nella valutazione di bilancio. Negli altri casi le variazioni di valore di una partecipazione registrate successivamente alla chiusura dell'esercizio **appartengono** alla competenza economica del nuovo esercizio. Di esse è, comunque, data notizia in nota integrativa.
52. Nel caso di partecipazioni che sono **vendute** successivamente alla chiusura dell'esercizio, per la loro valutazione alla data di chiusura dell'esercizio il valore di realizzazione da confrontare con il costo è dato dal prezzo di vendita. Questo a condizione che la vendita ed il trasferimento della proprietà siano stati effettuati **entro** la data di predisposizione del bilancio e che il corrispettivo benefico sia stato definitivamente acquisito all'economia della società che redige il bilancio.
53. Come per le rimanenze di merci, la svalutazione delle partecipazioni al minor valore di realizzazione è effettuata **singolarmente**, per ogni specie di partecipazione, e non per l'intero comparto. La rettifica di valore è rilevata nella voce D19a) "svalutazioni di partecipazioni". Il valore della partecipazione così rettificato **sostituisce** il valore di costo rettificato e rappresenta il valore contabile cui far riferimento nelle successive rilevazioni per determinare il risultato economico della vendita o per contribuire a formare il nuovo costo secondo la configurazione adottata (media ponderata, LIFO, FIFO).
54. Se **vengono meno**, in tutto o in parte, i presupposti della rettifica (o anche di più rettifiche in anni precedenti) per effetto della ripresa del valore di mercato, la rettifica stessa è annullata fino, ma non oltre, al ripristino del costo. Il ripristino di valore è rilevato nel conto economico alla voce D18a) "rivalutazioni di partecipazioni".

Cambio di destinazione

55. Le partecipazioni possono essere oggetto, durante il periodo di possesso da parte della società, di una destinazione economica diversa rispetto a quella originariamente loro attribuita dall'organo amministrativo. In tal senso, una partecipazione iscritta nei precedenti bilanci tra le attività finanziarie non immobilizzate può essere successivamente destinata, a seguito di una circostanza eccezionale, ad un investimento durevole e quindi essere riclassificata tra le immobilizzazioni finanziarie; oppure, al contrario, una partecipazione in precedenza classificata tra le immobilizzazioni finanziarie può essere in seguito iscritta tra le attività finanziarie non immobilizzate.
56. Il passaggio, sotto l'aspetto contabile, da partecipazione rientrante nelle attività finanziarie non immobilizzate alle immobilizzazioni può discendere da varie ragioni, tra le quali ad **esempio** il mutamento di strategia aziendale realizzato in seguito al rinnovo dell'organo amministrativo, ovvero al cambiamento di proprietà dell'azienda. Il trasferimento **non può** in ogni caso essere giustificato da **politiche di bilancio** finalizzate ad obiettivi legati al risultato d'esercizio o

dall'andamento del mercato.

57. La destinazione delle partecipazioni nei due comparti (attivo immobilizzato, attivo circolante) e l'eventuale trasferimento da una categoria all'altra sono motivati e basati su processi decisionali già completati alla data di chiusura dell'esercizio e coerenti con gli obiettivi e le strategie aziendali.
58. Il trasferimento delle partecipazioni è rilevato in base al valore risultante dall'applicazione – al momento del trasferimento stesso – dei criteri valutativi del portafoglio di provenienza. Pertanto:
- a) il trasferimento delle partecipazioni immobilizzate alle attività circolanti va rilevato in base al costo, eventualmente rettificato per le perdite durature di valore. Il valore così determinato, poiché la partecipazione è destinata alla negoziazione, è oggetto poi di confronto con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato;
 - b) il trasferimento di partecipazioni non immobilizzate alle immobilizzazioni finanziarie va rilevato in base al minor valore fra il costo e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.
59. I differenti criteri di valutazione e di classificazione adottati per effetto dell'intervenuto cambiamento di destinazione della partecipazione sono indicati nella nota integrativa.

CONTABILIZZAZIONE DEI DIVIDENDI

60. I dividendi sono rilevati nel momento nel quale, in conseguenza della delibera assunta dall'assemblea dei soci della società partecipata di distribuire l'utile o eventualmente le riserve, sorge il diritto alla riscossione da parte della società partecipante.
Il dividendo è rilevato come provento finanziario indipendentemente dalla natura delle riserve oggetto di distribuzione. La società partecipante verifica che, a seguito della distribuzione, il valore recuperabile della partecipazione non sia diminuito al punto tale da rendere necessaria la rilevazione di una perdita di valore.
61. Nel caso di dividendi da società controllate, la loro rilevazione può essere anticipata all'esercizio di maturazione dei relativi utili se il bilancio è stato approvato dall'organo amministrativo della controllata anteriormente alla data di approvazione del bilancio da parte dell'organo amministrativo della controllante.
Inoltre, le società controllanti, a condizione che abbiano pieno dominio sull'assemblea della controllata, possono anticipare la rilevazione del dividendo anche sulla base della proposta di distribuzione deliberata dagli amministratori della controllata, antecedente alla decisione degli amministratori della controllante che approvano il progetto di bilancio.
62. L'attribuzione sotto forma di dividendi di azioni proprie della partecipata derivanti da un aumento gratuito di capitale non comporta, in capo alla partecipante, la rilevazione di proventi da dividendi. Coerentemente con quanto disposto dal paragrafo 21, il valore a cui è iscritta in bilancio la partecipazione non è modificato per effetto dell'operazione. Allo stesso modo, non si procede alla rilevazione di proventi finanziari nel caso in cui la partecipata distribuisca a titolo di dividendo azioni proprie detenute in portafoglio. L'operazione produce gli stessi effetti che produrrebbe un annullamento delle azioni proprie con riduzione di capitale sociale, seguito dall'imputazione delle riserve azioni proprie a capitale. Anche in questa circostanza non si

producono variazioni nel valore di iscrizione della partecipata.

AZIONI PROPRIE

63. Le azioni proprie sono iscritte in bilancio al costo d'acquisto. **Non è** applicabile il metodo del patrimonio netto, in quanto esso è previsto dalla disciplina civilistica per le società controllate e collegate. Le azioni proprie, dopo l'acquisto, possono essere annullate o realizzate, oppure mantenute in portafoglio per uno o più esercizi.
64. Nel caso in cui le azioni proprie in portafoglio siano **annullate**, dal confronto tra il valore al quale sono iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale e il valore nominale delle azioni stesse (ossia la corrispondente parte del capitale sociale) possono derivare tre differenti situazioni: il valore di bilancio delle azioni proprie è uguale, maggiore, o minore del valore nominale. Nel **primo** caso (valore azioni proprie = valore nominale azioni annullate) l'operazione di annullamento genera, quale effetto, l'eliminazione del valore iscritto all'attivo e, per importo corrispondente, la riduzione del capitale sociale; la riserva azioni proprie in portafoglio diviene libera e interamente disponibile. Nel **secondo** caso (valore azioni proprie maggiore del valore nominale azioni annullate) la differenza deve essere coperta mediante la riduzione, per somma corrispondente, della riserva azioni proprie in portafoglio, che – per la parte rimanente – si rende disponibile. Nel **terzo** caso (valore azioni proprie minore del valore nominale delle azioni annullate) la differenza genera, in aggiunta alla libera disponibilità della riserva azioni proprie, una ulteriore riserva anch'essa disponibile.
65. Nel caso di **realizzo** di azioni proprie la differenza tra il valore a cui queste sono iscritte in bilancio e il prezzo di vendita genera un componente (positivo o negativo) di reddito; questo è iscritto nel conto economico nella voce C) “*Proventi e oneri finanziari*”. Nel momento in cui si verifica il realizzo la riserva per azioni proprie in portafoglio diventa disponibile.
66. Ai fini della **valutazione a fine esercizio** delle azioni proprie occorre distinguere se appartengono alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie o a quella dell'attivo circolante, ovvero se sono state acquistate per essere mantenute in portafoglio, oppure per essere rivedute entro breve termine.
Nel primo caso il prezzo a cui le azioni proprie sono state acquistate è ridotto **solo** nel caso in cui si sia in presenza di perdita di valore durevole. L'importo dell'operata svalutazione è iscritto nel conto economico nella voce D “*Rettifiche di valore di attività finanziarie*” e, in corrispondenza, per pari ammontare si rende disponibile la riserva azioni proprie in portafoglio.
Nel secondo caso le azioni proprie, qualora ne ricorrano le condizioni, sono iscritte in bilancio anziché al costo, al valore **minore** espresso dal valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. L'importo dell'operata svalutazione è iscritto nel conto economico nella voce D “*Rettifiche di valore di attività finanziarie*” e in corrispondenza, per pari ammontare si rende disponibile la riserva azioni proprie in portafoglio.
67. Qualora, in seguito, vengano meno i motivi della operata svalutazione occorre procedere al **ripristino** di valore, ovvero la rivalutazione delle azioni proprie in portafoglio fino alla concorrenza, al massimo, del costo. Il ripristino di valore è iscritto nel conto economico nella voce D “*Rettifiche di valore di attività finanziarie*” e, al tempo stesso, si deve ricostituire, per ammontare corrispondente la riserva azioni proprie in portafoglio.

NOTA INTEGRATIVA

Partecipazioni immobilizzate

68. Ai sensi degli articoli 2426 e 2427 codice civile nella nota integrativa sono fornite le seguenti informazioni:

- il criterio applicato nella valutazione, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato dei titoli immobilizzati (articolo 2427, numero 1);
- l'elenco delle partecipazioni (immobilizzate), possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta, il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito, l'ammontare delle riserve di utili o di capitale soggetto a restituzioni o vincoli o in sospensione d'imposta (articolo 2427, numero 5);
- i movimenti delle partecipazioni immobilizzate, specificando: il costo, le precedenti svalutazioni e rivalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell'esercizio; le svalutazioni o le rivalutazioni effettuate nell'esercizio (articolo 2427, numero 2);
- l'ammontare dei proventi da partecipazioni (immobilizzate) di cui alla voce 15) del conto economico, diversi da dividendi (articolo 2427, numero 11);
- la ragione per cui la partecipazione è iscritta in bilancio al costo allorché questo esprima un valore superiore alla corrispondente frazione del patrimonio netto della partecipata (nel caso in cui la partecipante non sia obbligata a redigere il bilancio consolidato), ovvero superiore a quello deviante dall'adozione del metodo del patrimonio netto (nel caso in cui la partecipante sia obbligata a redigere il bilancio consolidato), nonché la differenza tra il costo e il criterio di raffronto utilizzato (articolo 2426, numero 4).

69. Nel fornire le informazioni di cui al numero 1) dell'articolo 2427, la nota integrativa illustra le ragioni, nel caso di "perdita durevole" di valore della partecipazione, dell'adozione di valore inferiore al costo o al valore contabile precedente e gli elementi che hanno costituito base o riferimento per l'adozione del valore minore.

Le informazioni di cui al numero 2) dell'articolo 2427, sono corredate dalle seguenti indicazioni:

- le partecipazioni, con relativo importo, che hanno costituito oggetto di cambiamento di destinazione e le relative ragioni; inoltre è indicata l'influenza del cambiamento sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico;
- informazioni sulle operazioni di aumento di capitale (a pagamento o gratuito) deliberate dalla società partecipata che ne descrivono le modalità di effettuazione e le conseguenze per la partecipante;
- l'ammontare degli utili o delle perdite derivanti da alienazione di azioni proprie;
- gli ammontari significativi dei saldi e delle operazioni compiute con consociate.

Ove rilevante, la nota integrativa evidenzia le eventuali restrizioni alla disponibilità delle partecipazioni e l'esistenza di diritti d'opzione, privilegi, ..., su partecipazioni. Nel caso, inoltre, di

eseguita **rivalutazione** ai sensi di leggi speciali su partecipazioni (immobilizzate) occorre indicare la legge relativa, l'ammontare della rivalutazione, il trattamento contabile della riserva da rivalutazione, suoi utilizzi e restrizioni all'utilizzo. Se la tassazione della riserva di rivalutazione è soggetta alla condizione sospensiva della sua distribuzione e la tassazione di tale riserva sia indipendente dall'alienazione dei cespiti ai quali la rivalutazione si riferisce, qualora non siano accantonate imposte, gli organi amministrativi debbono dichiarare che la distribuzione sarà differita a tempo indefinito.

70. Ai sensi dell'articolo 2427-bis, per le partecipazioni immobilizzate diverse da quelle detenute in controllate o collegate che siano iscritte a un **valore superiore al loro fair value**:

- il valore contabile e il *fair value* delle singole partecipazioni;
- i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.

Per i criteri di determinazione del *fair value* si rinvia all'OIC 3 “*Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione*”.

Partecipazioni non immobilizzate

71. Ai sensi degli articoli 2426 e 2427, nella nota integrativa sono fornite le seguenti informazioni in relazione alle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie:

- il criterio adottato per la loro valutazione, nonché quello per le rettifiche di valore e per la conversione dei valori non espressi all'origine in euro (articolo 2427, numero 1);
- le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo (articolo 2427, numero 4);
- l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito (articolo 2427, numero 5);
- l'ammontare dei proventi da partecipazioni, diversi dai dividendi (articolo 2427, numero 11);
- la differenza, se apprezzabile, fra valore di bilancio (determinato con il criterio del costo ed i metodi Lifo, Fifo o costo medio) e valore calcolato in base ai costi correnti (articolo 2426, numero 10). A questo riguardo, la nota integrativa evidenzia i casi nei quali si utilizza il costo specifico per la determinazione del costo di titoli fungibili.

72. Nel fornire le informazioni di cui al numero 1 dell'articolo 2427, la nota integrativa illustra il mercato cui si è fatto riferimento per comparare il costo.

RELAZIONE SULLA GESTIONE

73. Con riferimento alle partecipazioni immobilizzate, l'articolo 2428 codice civile richiede di fornire le seguenti informazioni nella relazione sulla gestione:

- a) l'andamento della società con riferimento all'attività svolta attraverso le società controllate,

indicando i dati più significativi relativi agli investimenti, ai costi, ai prezzi;

- b) i rapporti, in termini qualitativi e quantitativi (patrimoniali, finanziari ed economici), che si siano riflessi nel bilancio in modo esplicito, o meno, con le società controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, nonché con quelle che rientrano sotto la stessa attività di direzione e coordinamento; in sintesi i rapporti con le società del “gruppo”;
- c) informazioni concernenti le azioni proprie e/o della controllante acquistate o vendute, con l'indicazione dei corrispettivi e delle ragioni dell'acquisto o della vendita;
- d) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie, sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
- e) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie, sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni.

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-*bis*, sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione nel caso in cui forniscano nella nota integrativa le informazioni di cui alle lettere d) ed e).

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

74. L'OIC 21 si applica ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014. È tuttavia consentita un'applicazione anticipata.

APPENDICE A - LE PARTECIPAZIONI NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA

Di seguito si riportano le norme del codice civile che riguardano il trattamento contabile e l'informativa nella nota integrativa per le partecipazioni. Per le disposizioni afferenti il contenuto della nota integrativa si rinvia ai paragrafi 70 e seguenti del principio.

– Articolo 2359: *“Sono considerate società controllate:*

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei nn. 1 e 2 del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persone interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza notevole si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati”.

La disciplina civilistica, pertanto, individua per le partecipazioni in società controllate due fattispecie di controllo:

a) controllo “legale”, originato dalla maggioranza dei diritti di voto;

b) controllo mediante “influenza dominante”, a sua volta suddiviso nelle fattispecie:

– influenza dominante originata da partecipazioni significative (es.: partecipazioni di minoranza qualificata in una situazione di proprietà frazionata o polverizzata);

– influenza dominante fondata su vincoli contrattuali.

Rientra nelle partecipazioni in società controllate anche la fattispecie del “controllo indiretto”. Si ha controllo indiretto anche nella situazione in cui la società “A”, che esercita un'influenza dominante su un'altra (società “X”) in virtù della somma dei voti esercitabili nell'assemblea di quest'ultima attraverso una pluralità di controllate dalla prima (es.: società “B”, “C”, “D” ed “E”), ciascuna delle quali separatamente, per la modestia della propria partecipazione, non ha il controllo diretto.

Sono considerate società collegate, sempre secondo l'art. 2359 codice civile, le società sottoposte ad influenza notevole, che si presume esistente (salvo che da circostanze di fatto risulti diversamente) quando la società partecipante può esercitare nell'assemblea ordinaria della partecipata almeno un quinto dei voti, ovvero un decimo se la partecipata è quotata in mercati regolamentati.

La posizione di “influenza dominante”, a cui è connessa la facoltà di nominare la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi, assicura il controllo sulla gestione della partecipata; la posizione di “influenza notevole”, pur recando con sé, ma non necessariamente, la facoltà di nomina di uno o più dei componenti degli organi amministrativi, non consente il controllo.

– Articolo 2426, numero 1: *“le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i*

costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi”.

- Articolo 2426, numero 3: *“l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i nn. 1 e 2 deve essere iscritta a tale minore valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.*

Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo numero 4 o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa”.

- Articolo 2426, numero 4: *“le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al n. 1, per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli artt. 2423 e 2423-bis.*

Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata.

Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile”.

- Articolo 2426, numero 8-bis): *“le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole”.*

- Articolo 2426, numero 9: *“le rimanenze i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono scritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n. 1, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minore valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione”.*

- Articolo 2427, comma 1, numero 1: *“La nota integrativa deve indicare (...) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato”*.

Le disposizioni del codice civile in tema di classificazione delle voci sono richiamate nel principio contabile OIC 12 *“Composizione e schemi del bilancio d’esercizio”*.